

## IL FUTURO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA: BREVI NOTE IN TEMA DI QUESTIONE ISLAMICA E LAICITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO

di

*Gianfranco Macrì*

Il 30 aprile scorso sono stato invitato dal Circolo dei Giovani Democratici di Pontecagnano (SA) a discutere di questione islamica, multiculturalismo e problemi pratici della libertà religiosa in Italia. La mia riflessione ha preso le mosse dal titolo del convegno: “Le radici dell’odio. Noi e l’Islam”.

Ebbene, ho posto ai presenti, da subito, la seguente domanda: c’è veramente contrapposizione tra noi occidentali e la civiltà musulmana, tanto da generare “odio”? Quando c’è odio non ci sono alternative: c’è lo scontro, c’è la giustificazione di tutto il male possibile e non c’è spazio per il compromesso razionale, per l’ascolto delle ragioni altrui, per la convergenza su una “tavola comune” di principi (culturali e normativi) da cui far scaturire un “nuovo ordine civile”, che significa: uno spazio pubblico oggettivamente caratterizzato in senso laico, nell’accezione più ampia del termine (rinviando ad un altro momento per l’approfondimento di questo tema)<sup>1</sup>.

C’è bisogno di grande attenzione quando si affronta questa tematica (quella del rapporto tra Islam e Occidente) perché la mia tesi (corroborata da quella di illustri analisti della materia, non solo giuristi, ma anche sociologi, antropologi, filosofi, islamisti, etc.) è che ci sia troppa approssimazione, troppa voglia di semplificare il discorso per un vantaggio che non corrisponde concretamente al bene comune (all’interesse generale) ma sovente ad un “utile elettorale” che si nutre non solo di oggettivo disagio (la condizione in cui versano ampie fasce di popolazione in alcuni contesti socio-urbani è certamente preoccupante e la convivenza tra disagi e culture diversi può diventare complessa fino al limite della contrapposizione violenta) ma anche di strumentalizzazioni *ad hoc* finalizzate chiaramente ad estromettere, o anche solo marginalizzare, l’Islam dallo spazio pubblico senza avere contezza di quella che è la realtà di oggi: chiaramente multiculturale e multireligiosa.

L’Islam, si è scritto di recente (G. Anello), non è più solo un affare di “politica estera”, come erroneamente si continua a pensare. La religione e la cultura islamiche si sono insediate da

---

(\*) Questo lavoro lo dedico a Giulio Regeni, ricercatore libero e amante della vita come della verità.

<sup>1</sup> G. Boniolo (a cura di), *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, Einaudi, Torino, 2006; S. Sicardi, *Problemi e prospettive della laicità nel ventennio a cavallo di due secoli*, in S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio (a cura di), *Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli*, il Mulino, 2015, pp. 691-754.

tempo nella società europea, con tutte le loro ambivalenze semiotiche. Paesi come la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Svezia, il Belgio e ora anche l’Italia, vedono sul proprio territorio la presenza di terze o quarte generazioni di musulmani. E non si tratta di persone e di comunità che vivono tutte ai margini delle grandi città, in quartieri ghetto; oppure di soggetti che non partecipano alla vita pubblica e che rifiutano l’integrazione in radice<sup>2</sup>. L’Islam italiano (ed europeo) esiste, è parte (al pari di altre comunità: indiana, cinese, africana, etc.) del circuito politico-sociale, e le nostre società entrano sempre più in contatto con esso, “contaminandosi” reciprocamente. Certamente, questo “scambio di cromosomi” tra culture diverse non è facile da accettare per alcuni. Ma il rifiuto radicale non agevola la convivenza e non facilita il compito di chi lavora con impegno e sacrificio sul fronte dell’accoglienza e dell’integrazione. Se noi, perciò, non osserviamo lucidamente questo scenario, rischiamo – per usare una metafora – di fare la fine del Ciclope Polifemo, che decide di consacrare la sua isola all’ospitalità e determina (col suo fare violento) una reazione (quella di Ulisse e dei suoi compagni di viaggio: i migranti di oggi) altrettanto brutale<sup>3</sup>.

Accora una premessa. C’è sicuramente una “radicalizzazione sociale” attiva sia in Europa che nei paesi di cultura islamica. Da noi, questa radicalizzazione è fomentata dalla crisi economica, che dal 2008 morde in modo marcato la società europea e trova spesso sfogo anche nella rabbia verso la politica, le istituzioni, l’immigrato; etc. In Oriente, invece, le cause di questa radicalizzazione sociale sono certamente *anche* il prodotto di condizioni socio-economiche difficili, ma pure la conseguenza di quel grande processo, mai risolto, che è stato la colonizzazione (e successiva decolonizzazione) all’interno della quale indubbiamente l’Occidente ha lasciato ferite importanti, ma dove è altrettanto vero che le *élite* locali non sono comunque riuscite a imbastire (tranne casi particolari) assetti politico-istituzionali (nonché socio-economici e ordinamentali) all’altezza della complessità dei problemi<sup>4</sup>. Questa radicalizzazione sociale – ripeto: attiva in Occidente e in Oriente – si presta facilmente a “subire” il fascino (oscuro) sia del radicalismo ideologico (pensiamo alla violenza negli stadi; alle prepotenze e ai maltrattamenti nei confronti delle donne, degli omosessuali; alle pratiche criminali, di vecchia e nuova conformazione, ammantate di ritualità ancestrali, etc.), sia del radicalismo religioso, difficile da ricomprende sotto una etichetta unitaria. Intendo dire che, il ventaglio delle opzioni connotabili in senso fondamentalistico-religioso è ampio e va dai semplici atteggiamenti di intolleranza verso chi pratica culti diversi da quelli di maggioranza, fino al reclutamento di militanti che arrivano a farsi esplodere in aria causando la morte di persone innocenti<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> S. Allievi, G. Dalla Zuanna, *Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

<sup>3</sup> L’esempio è tratto dal bel libro di M. Ricca, *Polifemo. La cecità dello Straniero*, Torri del Vento, Palermo, 2011.

<sup>4</sup> C. Sbailò, *Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, CEDAM, Padova, 2015. Sulle transizioni democratiche in relazione *anche* ai paesi di cultura islamica, v. L. Mezzetti, *La libertà decapitata. Dalle primavere arabe al Califfato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

<sup>5</sup> Sul tema sono stati pubblicati diversi lavori. Mi piace qui citare però un lavoro pregevole, di un grande studioso dei rapporti tra Oriente e Occidente, la cui lettura mi è servita per allargare ulteriormente la prospettiva e per capire come “allentare” certe tensioni “culturali”, certe resistenze mentali, che troppo spesso si riscontrano nel dibattito pubblico. Mi riferisco a F. Cardini, *“L’Islam è una minaccia”. Falso!*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

Da questo punto di vista, più sociologico, prima ancora che giuridico (di cui dirò più ampiamente a breve) credo che il problema sia quello di iniziare (seriamente) a (ri)pensare come costruire percorsi di avvicinamento e interazione tra studenti, ricercatori, attivisti politici, responsabili di comunità di immigrati, intellettuali, professionisti, etc.; a come innovare soprattutto sul fronte della mediazione interculturale, della professionalizzazione di soggetti (provenienti da altre culture) nello spazio dell'emancipazione sociale e cooperativa; a come valorizzare il ruolo pubblico delle donne musulmane<sup>6</sup>. Tutto questo è compito della buona politica. Se fallisce questa, fallisce il nostro modello di società laica, inclusiva, pluralista. E proprio dalla politica dobbiamo pretendere un sussulto di responsabilità, una presa di coscienza "costruttiva" avente come obiettivo la costruzione di luoghi permanenti di confronto, di studio e di elaborazione di proposte all'altezza dei problemi. Fondamentale è il rapporto tra il mondo dell'Università e la società civile organizzata. Né possiamo concederci più il lusso di lasciare questi problemi nelle mani di improvvisatori e di inesperti. C'è bisogno di esperti della materia, di profili professionali adatti a governare questa complessità.

Per quanto riguarda invece l'approccio istituzionale (in senso lato) alla questione islamica – e dunque il complesso di risposte che il diritto pubblico è chiamato a dare alle domande provenienti da soggetti (singoli e collettivi) di cultura islamica che vivono in Italia – qui la questione è altrettanto complessa perché all'interno di questa dimensione culturale ampia e variegata (l'Islam), la casella della religione occupa un posto molto importante (stante la connotazione giuridica del fattore religioso islamico), che però si sposa con altrettanti dilemmi "pratici" che sono: i permessi di soggiorno, la scuola, l'assistenza sanitaria, le altrettanto diversificate e complesse estroflessioni del culto (alimentazione, abbigliamento, simboli religiosi, luoghi di culto, etc.)<sup>7</sup>.

Le risposte che lo stato laico e pluralista può dare, si trovano innanzitutto nella Costituzione e poi in una serie di fonti ordinarie e sub-ordinarie finalizzate a garantire nei dettagli una serie di aspetti peculiari di questa (come di altre) organizzazione religiosa e di altre. Il fulcro risiede innanzitutto nel circuito di cui agli articoli 2 (principio personalista), 3 (principio di eguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Carta fondamentale. Questa "terna", a cui si aggiungo gli articoli 8 (uguaglianza e libertà delle confessioni e autonomia statutaria delle stesse), 20 (divieto di discriminazione per motivi di fede, promananti da disposizioni d'ordine civile, delle organizzazioni e istituzioni a carattere religioso) e 7 (che riguarda solo la Chiesa cattolica) rappresenta quello che la dottrina ha definito il "progetto di politica costituzionale del fattore religioso" (V. Tozzi).

A questo complesso di norme si sommano poi quelle prodotte a livello sovranazionale. In particolare quanto stabilito dal Trattato di Lisbona (2009), dalla Carta europea dei diritti fondamentali (2000-2007) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950). Senza dimenticare il ruolo, anch'esso fondamentale, svolto dalla Corte di Strasburgo che con le sue sentenze rappresenta il tentativo (ancora in itinere) di dare vita ad uno spazio europeo della

---

<sup>6</sup> Ho trovato interessanti spunti di riflessione, soprattutto in una prospettiva *de iure condendo*, in un breve scritto di G. Anello, *Islam "East & West": dialettica tra culture, sapere universitario e creazione del senso*, in <http://www.parmateneo.it/?p=24176>, "Parma Ateneo", Settimanale degli studenti dell'Università degli Studi di Parma (posted on 25 aprile 2016). L'Autore ha pubblicato lavori molto articolati sulla questione islamica e sul ruolo delle confessioni a cavallo tra politica e diritto.

<sup>7</sup> G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

laicità e del pluralismo, verso cui però si oppongono alcuni stati nazionali e diversi soggetti religiosi (chiese, organizzazioni, movimenti, etc.)<sup>8</sup>.

Dal punto di vista statutale italiano, e secondo una chiave di lettura non ortodossa (ma ricordiamoci sempre che oramai le norme costituzionali e le stesse sentenze emanate dagli organi giudiziari di vertice si intrecciano con la dimensione europea e internazionale, per cui si assiste ad una circolazione e ad un intreccio di materiali normativi e ad un dialogo sempre più serrato tra Corti, che ha come finalità quella di “alzare l’asticella” della messa in sicurezza dei diritti fondamentali) il cardine normativo in materia di libertà religiosa è l’art. 19 Cost.:

*«Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».*

Questa norma, possiede (in combinato disposto con quelle già citate: artt. 2-3 Cost.) potenzialità enormi, e di questo occorre rendere grazie ai nostri costituenti, che pur non potendo prevedere come si sarebbe configurata un giorno la scena politico-religiosa in Italia, ebbero però la lungimiranza di *agganciare* questo diritto fondamentale al valore della persona umana (alla sua dignità) e alla altrettanto significativa funzione sociale delle organizzazioni religiose (confessioni, chiese, gruppi, associazioni, movimenti, etc.: che rientrano nel novero delle c.d. “formazioni sociali”), ma solo in funzione *servente* rispetto all’individuo. I gruppi, cioè, sono “a disposizione” della cittadino-fedele, e non possono schiacciare la sua sfera di libertà, di autonomia di giudizio, di dissenso, etc.

Per quanto però l’art. 19 Cost. si presenti in maniera così chiara quale “nucleo duro” del diritto fondamentale di libertà religiosa, la cultura del paese, la sua storia, la prassi politico-istituzionale e una certa interpretazione delle norme costituzionali afferenti il fattore religioso – che potremmo definire (ovviamente semplificando) molto più vicina agli interessi delle confessioni (e di alcune in particolare) piuttosto che ai bisogni delle persone – hanno finito col “capovolgere la piramide” dei diritti in questa materia, anteponendo ad essi la logica dei “rapporti di potere” tra alcuni gruppi e lo Stato, formalizzati nel *Concordato* (per quanto riguarda la Chiesa cattolica, art. 7, comma 2 Cost.) e nelle *intese* (per quanto riguarda le confessioni diverse dalla cattolica, art. 8, comma 3 Cost.).

Senza entrare nel merito di una questione tecnicamente complessa – che non possiamo certo analizzare in questa sede – mi limito a dire che gli strumenti giuridici di cui agli artt. 7, comma 2 e 8 comma 3, Cost. (Concordato e intese) tra Stato e (alcune) confessioni (che contengono più privilegi, esenzioni e agevolazioni che non la messa in protezione di specifiche esigenze legate alla natura del culto in sé) hanno messo nell’ombra, marginalizzandolo, l’art. 19 Cost. e consegnato nelle mani dei governi la scelta (tutta politica e, dunque, soggetta a valutazioni inevitabilmente “di parte”) di stabilire se avviare o meno una trattativa con una confessione che decide di avanzare una richiesta di intesa e se stipularla o meno questa intesa (impegnandosi poi a portarla in Parlamento per la sua approvazione). Non sussiste, praticamente, un obbligo in capo al Governo di rispondere di tale scelta davanti al

---

<sup>8</sup> M. Cartabia (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, il Mulino, Bologna, 2007.

Parlamento e neanche la possibilità per un gruppo religioso di ricorrere davanti ad un giudice in caso di diniego all'avvio della trattativa<sup>9</sup>.

E' facile capire che si tratta di una valutazione (quella cioè di stabilire con chi fare l'intesa e con chi non farla) che può facilmente risultare condizionata da fattori, *lato sensu*, "politici" (di valore, finanche ideologicamente connotati), frutto di "pressioni" che alcuni soggetti (anche esterni alla politica: per esempio gruppi religiosi già strutturati nella società italiana che hanno tutto l'interesse a tenere fuori dal "circuito della visibilità politica", altri gruppi "concorrenti") hanno tutto l'interesse a porre in essere, e che si attrezzano a far sì che questa attività di *lobbying* abbia successo. Non a caso in dottrina c'è stato chi ha detto (con una nota di preoccupazione) che le "confessioni prive di intesa non esistono"<sup>10</sup>. Per cui noi abbiamo confessioni che aspettano da anni di portare a termine l'iter per la stipulazione dell'intesa. E tutto questo ha determinato una gerarchia tra gruppi (quelli che hanno l'intesa, e relative agevolazioni; e quelli che non ce l'hanno, con connesse difficoltà, costrette anche a sottostare alle norme di una legge che risale ai tempi del Fascismo e che è ancora in vigore: n. 1159/1929 sui "Culti ammessi").

Chi scrive, si sarà capito, non è un estimatore delle intese (almeno nella versione "slabbrata" venutasi a determinare dal 1985 ad oggi): la mia, e quella di altri colleghi, è una "battaglia" per una "legge generale sulla libertà religiosa" che, a Costituzione invariata, persegua sinteticamente (almeno) questi obiettivi: 1) espungere dal nostro ordinamento la legge del 1929; 2) stabilire criteri chiari di identificazione di cosa sia, giuridicamente, una confessione religiosa; 3) ricondurre lo strumento dell'intesa al suo significato originario, quello cioè di disciplinare richieste attinenti la specificità di un gruppo e non di assecondare pressioni finalizzate ad ottenere privilegi; 4) stabilire la condizione di uguaglianza sostanziale (integrativa dell'art. 3, comma 2 Cost.) tra tutte le organizzazioni religiose in relazione al principio secondo il quale se è compito dello Stato "soccorrere" (anche economicamente) la dimensione religiosa nella società italiana, allora questo tipo di sostegno – come per esempio

---

<sup>9</sup> In una recentissima sentenza (n. 52/2016) la Corte costituzionale ha ribadito che «spetta, dunque, al Consiglio dei ministri valutare l'opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale disciplina dei reciproci rapporti», e rimarcato che: «Di tale decisione (...) il Governo può [mio il corsivo] essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria». Questo perché, l'assenza di una legge generale sulla libertà religiosa – che stabilisca, tra le altre cose, nei dettagli, «una adeguata disciplina delle procedure volte (...) alla stipula dell'intesa (...)» [A. Ruggeri, *Confessioni religiose e intese tra iurisdiction e gubernaculum, ovvero la abnorme dilatazione dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost., n. 52 del 2106, in federalismi.it del 30 marzo 2016, p. 13, nota 25]* – non determina l'automatica pretesa alla giustiziabilità dell'«avvio della trattativa per l'intesa». Così A.M. Poggi, *Una sentenza "preventiva" sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in margine alla sentenza n. 52 della Corte costituzionale)*, in *federalismi.it* del 23 marzo 2016, p. 9. Sulla questione hanno pure scritto I. Nicotra, *Le intese con le confessioni religiose: in attesa di una legge che razionalizzi la discrezionalità del Governo*, in *federalismi.it*, del 20 aprile 2016, p. 15, che conclude la sua ricognizione scrivendo che: «in assenza di una legge organica sulla libertà religiosa continueranno ad avere un peso fondamentale i delicati apprezzamenti di opportunità politica che l'art. 95 della Costituzione italiana attribuisce alla responsabilità politica dell'esecutivo»; D. Porena, *Atti politici e prerogative del Governo in materia di confessioni religiose: note a prima lettura sulla sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016*, in *federalismi.it*, del 6 aprile 2016; e A. Pin, *L'inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà religiosa: brevi osservazioni a proposito della sentenza n. 52 del 2016*, in *federalismi.it* del 6 aprile 2016.

<sup>10</sup> V. Tozzi, *Le confessioni prive di intesa non esistono*, in *StatoeChiese.it*, gennaio 2011.

quello di costruire luoghi di culto – non deve passare attraverso l’art. 8 comma 3 Cost., bensì attraverso l’art. 19 Cost.

Il problema dell’Islam si pone anch’esso a cavallo tra l’art. 19 Cost. (ancora non completamente implementato per come dovrebbe nella sua dimensione “multilivello”), l’art. 8, comma 3 Cost. (nella sua distorta interpretazione, ovviamente secondo la mia visione del problema) e l’assenza di una legge sulla libertà religiosa, che avrebbe il compito, e il merito, di ricondurre tutto il discorso all’interno di un perimetro di maggiore legalità costituzionale. Ancora schematicamente possiamo dire che: 1) l’Islam in Italia si presenta diviso in tante organizzazioni (al pari di tante formazioni di matrice cristiana); 2) ognuna di queste organizzazioni (legittimamente) ritiene di essere la vera interprete del messaggio religioso di “partenza” (originario); 3) lo stato laico si differenzia da quello confessionista proprio perché non entra nel merito delle diatribe di fede, si mantiene a distanza di sicurezza. Il suo compito è solo quello di impedire che l’amministrazione stabilisca corsie preferenziali per alcuni culti a danno di altri, emanando “provvedimenti di favore”: cosa che in Italia è sovente accaduto per le ragioni prima adombrate; 4) i tentativi di dar vita ad una rappresentanza unitaria dei bisogni e degli interessi religiosi dei musulmani non hanno dato risultati soddisfacenti, e questo ha danneggiato i musulmani e fatto il gioco di chi (alcuni partiti, certi movimenti, etc.) sostiene che fino a quando l’Islam non ritrova una sua unità di fondo non si possono aprire trattative di alcun genere; 5) il governo italiano ha cercato di istituire tavoli di confronto, ma i risultati sono stati modesti (per diversi ordini di ragioni: anche l’Islam italiano ha le sue responsabilità)<sup>11</sup>; 6) la società civile, con tutte le difficoltà del momento, risponde (per come può) in maniera positiva. “Buone prassi” sono state attivate in diverse parti d’Italia: il “caso Riace”, per esempio, messo in campo da un Sindaco visionario (e grazie ad una legge della Regione Calabria – la n. 18 del 12 giugno 2009 – in materia di “Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”) a dimostrazione di come quello che necessita di più è innanzitutto (oltre a delle buone leggi) un’educazione interculturale basata su abilità pragmatiche, oltre che su ricette normative di ampia portata costituzionale<sup>12</sup>. Ci vuole pertanto molta buona volontà, disponibilità al confronto, amministratori pubblici capaci, dirigenti scolastici preparati, profondi e innovativi processi di interculturalità.

Di fronte a chi utilizza l’arma di ricatto della sicurezza, a chi se ne serve in campagna elettorale senza avere un progetto politico all’altezza del problema (sia ben chiaro, la sicurezza deve essere supportata e gestita bene perché il fondamentalismo religioso, il fanatismo ideologico, rappresentano una emergenza che non deve essere sottovalutata e che deve chiamare a raccolta tutti quanti hanno a cura le sorti della democrazia: gruppi religiosi inclusi) lo Stato costituzionale non deve rinunciare ai suoi principi di fondo. La libertà religiosa è un bene preziosissimo per la società pluralista. Certo, necessità di impegno, vigilanza, responsabilità. Ma guai a manifestare cedimenti su questo fronte, a dire, per esempio: limitiamo certe libertà, conculchiamo alcuni diritti, impediamo che taluni culti possano fruire delle libertà riconosciute ad altri. Significherebbe riaprire percorsi oltre che di dubbia costituzionalità, di chiara matrice antidemocratica e discriminatoria.

---

<sup>11</sup> G. Macrì, *Brevi riflessioni sui pareri espressi dal Comitato per l’Islam italiano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2012, pp. 3-19.

<sup>12</sup> M. Ricca, *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale*, Dedalo, Bari, 2010.

Infine un esempio pratico, quelle dei luoghi di culto e del “diritto alla moschea”. Anche qui, chiarezza nel linguaggio e adesione incondizionata alle regole dello Stato di diritto, come binari sui cui far scorre il filo del discorso.

E’ noto che la c.d. “rete delle moschee”, con il sistema di *welfare* annesso, viene alcune volte utilizzata da soggetti legati all’estremismo islamista al fine di contrastare il dialogo con le istituzioni pubbliche. Tutto ciò basta, da subito, per auspicare una più puntuale investigazione sul piano repressivo penale<sup>13</sup>. Perplessità sorgono invece quando, a priori, si richiede una limitazione decisa del “diritto alla moschea” (revoca delle autorizzazioni e dei contributi finanziari), sostenendo che esse hanno poco a che vedere con gli edifici di culto noti alla cultura occidentale (es. il divieto, a seguito di referendum, introdotto in Costituzione, a costruire nuovi minareti in Svizzera) e che, sulla base delle caratteristiche di questo tipo di edificio (le moschee, nella tradizione musulmana, oltre che luoghi di preghiera sono anche luoghi di insegnamento, di assistenza sociale, etc.) sarebbe “fuori luogo” invocare il diritto di cui all’art. 19 Cost.

E’ chiaro (anche a chi non ha molta dimestichezza col diritto costituzionale) che non è il riferimento ad una religione in particolare (e dunque ai suoi simboli, ai suoi luoghi sacri, al suo personale addetto alla guida dei fedeli, etc.) che ci aiuta a definire *giuridicamente* che cosa è un luogo di culto. Chiesa e Moschea rappresentano certamente contesti distanti e diversi: ma non è il primo (la Chiesa) che può fungere (ovviamente sul piano giuridico) da modello per stabilire se il secondo (la Moschea) possa rientrare o meno nella categoria (giuridica) dei luoghi di culto.

Per quanto riguarda poi il diritto a costruire un edificio di culto, in Italia, i piani regolatori comunali, in conformità alle norme regionali e statali, *devono* riservare apposite aree per la costruzione di queste particolari strutture in base alle esigenze religiose della popolazione. Questo significa che, la realizzazione di moschee, in territorio italiano, potrà avvenire attraverso il finanziamento di fondi provenienti (anche) dall’estero (ovviamente attivando i dovuti controlli), oppure con fondi comunali o regionali, e ciò indipendentemente dal fatto che l’Islam non abbia ancora stipulato intesa con lo Stato (come ribadito dalla Corte cost. nelle sentenze nn. 195/1993; 346/2002, e, di recente, nella 63/2016, a proposito della legge c.d. “anti-moschee” emanata dalla Regione Lombardia sulla disciplina degli edifici di culto). Il diritto ad avere un luogo di culto – al pari di quello ad avere un personale di servizio addetto alla preghiera e alla *governance* di una comunità di fede – non passa, nel nostro ordinamento, attraverso l’art. 8, comma 3 Cost., bensì attraverso l’art. 19 Cost.

L’auspicio è che la scarsa dimestichezza che il nostro legislatore continua a mostrare in materia di libertà religiosa trovi soluzione attraverso un approccio più laico e meno ostaggio di premesse “politiche” funzionali a interessi di parte<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> G. Macrì, *Islam e questione delle moschee (brevi riflessioni)*, in N. Fiorita, D. Loprieno, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze University Press, 2009, pp. 213-223.

<sup>14</sup> N. Fiorita, P. Consorti, *La libertà religiosa nell’era della sicurezza*, in <http://www.rivistailmulino.it/item/3209> (19 aprile 2016).